



Oggetto 2

Decreto federale concernente il finanziamento dei provvedimenti per i casi di rigore secondo la legge COVID-19

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2021²,
decreta:

Art. 1

Per la partecipazione della Confederazione al finanziamento dei provvedimenti adottati dai Cantoni per i casi di rigore concernenti le imprese che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, è stanziato un credito d'impegno di 8,2 miliardi di franchi.

Art. 2

Il credito d'impegno è ripartito come segue:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | contributo a provvedimenti di cui all'articolo 12 capoverso 1 ^{quater} lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 ³ ; | 4 200 000 000 |
| b. | contributo a provvedimenti di cui all'articolo 12 capoverso 1 ^{quater} lettera b della legge COVID-19; | 3 000 000 000 |
| c. | «riserva del Consiglio federale» di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19. | 1 000 000 000 |

1 RS 101
2 FF 2021 285
3 RS 818.102

Art. 3

Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra gli importi di cui all'articolo 2 lettere a e b nell'ordine di 1 miliardo di franchi al massimo.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.